

STATUTO

ARTICOLO I

NOME

1.1. **Costituzione.** Ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile Italiano, è costituita l'associazione "AIPSI" o "Associazione Italiana Professionisti Sicurezza Informatica", di seguito denominata Associazione, Capitolo italiano di "ISSA - Information Systems Security Association, Inc.", di seguito denominata ISSA.

ARTICOLO II

SCOPO E OBIETTIVI

2.1. **Organizzazione.** AIPSI - Associazione Italiana Professionisti Sicurezza Informatica è un'associazione senza scopo di lucro.

2.2. **Finalità.** La finalità primaria dell'Associazione è la promozione di iniziative di sostegno e di formazione utili per lo sviluppo e il miglioramento delle capacità professionali e delle rispettive competenze in materia di sicurezza informatica.

2.3. **Obiettivi.** Specificatamente, gli obiettivi dell'Associazione sono:

- promuovere la formazione ed espandere le conoscenze e le competenze nelle aree inerenti la Sicurezza dei Sistemi Informativi e l'elaborazione dei dati e delle informazioni;
- incoraggiare il libero scambio delle informazioni sulle tecniche di protezione dei dati/ informazioni, gli approcci e la risoluzione dei problemi inerenti la Sicurezza dei Sistemi Informativi;
- mantenere un adeguato livello di comunicazione per un costante aggiornamento sugli eventi riguardanti l'elaborazione e la sicurezza delle informazioni;
- promuovere, anche al di fuori dell'associazione, l'importanza dei controlli necessari per garantire la gestione e l'utilizzo sicuro delle informazioni e delle risorse ad esse correlate;
- dare attivo supporto alle attività dei professionisti della sicurezza delle informazioni.

ARTICOLO III

SOCI

3.1. **Soci.** I soci iscritti all'AIPSI sono accomunati dall'interesse primario e dal coinvolgimento attivo nell'area della Sicurezza dei Sistemi Informativi nei settori pubblico e privato. I soci sono altresì vincolati all'interesse per le finalità e gli obiettivi dell'Associazione, come sancito dall'articolo II, all'accettazione del codice etico ISSA (Code of Ethics), nonché alla tipologia di socio stabilita dal consiglio d'amministrazione dell'ISSA.

Per una descrizione delle tipologie di socio, fa fede quanto riportato sul sito dell'ISSA, www.issa.org e sul sito del Capitolo italiano www.issa-italy.org.



Il Comitato Direttivo può modificare o integrare le tipologie di socio.

3.2. Soci in regola. Lo status di socio viene acquisito attraverso la corresponsione della relativa quota associativa, come sancito dall'articolo VIII dello statuto; in seguito a detta corresponsione e in assenza di motivi ostativi,, il socio è considerato in regola a tutti gli effetti e titolare dei diritti da essa derivanti.

3.3. Dimissioni. Il socio può rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento. Tale atto, tuttavia, non esime il socio dimissionario dalla corresponsione della quota dovuta per il periodo maturato, né conferisce qualsivoglia diritto di rimborso della quota dovuta o altri diritti di pro rata o quote di capitale. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto.

3.4. Espulsione. Il Comitato Direttivo, riunito in assemblea e previo raggiungimento del numero legale, ha facoltà di sancire l'esclusione di un socio con delibera approvata dai due terzi (2/3) dei presenti, qualora questi, a suo giudizio, abbia violato lo statuto o il codice etico, ovvero si sia macchiato di una condotta pregiudizievole agli interessi dell'Associazione. La decadenza dalla carica di socio (per espulsione) viene comunicata tramite notifica scritta recapitata per raccomandata postale.

Il socio escluso ha facoltà di ricorrere contro la delibera del Comitato Direttivo appellandosi entro dieci (10) giorni al Collegio dei Probiviri. Il giudizio del Collegio dei Probiviri è inappellabile. La delibera del Comitato Direttivo o del Collegio dei Probiviri comporta l'estinzione di qualsivoglia diritto, interesse o privilegio di detto socio in merito a servizi o risorse dell'Associazione.

3.5. Decadenza dalla carica. La carica di socio decade in caso di mancato versamento della quota annuale, come sancito dall'articolo VIII.

ARTICOLO IV

ORGANI e DIREZIONE

4.1 Organi dell'Associazione. Gli organi dell'Associazione includono:

Assemblea dei soci

Comitato Direttivo

Collegio dei Probiviri

Collegio dei Revisori

Il Comitato Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori rimangono in carica per tre anni.

4.2. Comitato Direttivo. L'Associazione è retto dal Comitato Direttivo, che ne detiene la rappresentanza ed è responsabile delle attività di supervisione, controllo e gestione. L'attività dell'Associazione è amministrata dal Comitato Direttivo.

4.3. Composizione del Comitato Direttivo. I membri del Comitato Direttivo vengono eletti tra i soci in regola.. Il Comitato



Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a dieci. È il Comitato stesso a deliberare sul numero dei membri di cui è costituito.

4.4. Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri se nominato è composto da tre membri dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri è incaricato di pronunciarsi in merito ad eventuali controversie tra i soci.

4.5. Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori se nominato è composto da due o tre professionisti, anche non iscritti all'Associazione. Il Collegio dei Revisori è incaricato di esaminare tutti i documenti finanziari dell'Associazione e di riferirne ai soci in sede di assemblea annuale, redigendo una relazione a consuntivo delle verifiche effettuate. Detta relazione deve essere redatta in forma scritta e conservata tra i documenti permanenti dell'Associazione.

ARTICOLO V

CONSIGLIERI

5.1. I Consiglieri. I Consiglieri dell'Associazione devono essere soci regolarmente iscritti alla data dell'elezione. È previsto un numero minimo di tre Consiglieri: Presidente, Segretario e Tesoriere. La nomina di altri consiglieri (es. Vicepresidente, Communication Officer, Coordinatore di Assemblea) è facoltativa.

5.2. Il Presidente. Il Presidente è incaricato di presiedere tutte le riunioni dell'Associazione, ottemperando al mandato conferitogli dai soci. Ove necessario, il Presidente ha facoltà di indire assemblee straordinarie a beneficio dell'Associazione; in presenza di delibere vincolanti, il suo voto è decisivo.

Ogni "ex" Presidente che conserva la carica di socio attivo ha facoltà di presenziare alle assemblee del Comitato Direttivo, senza detenere il diritto di voto.

5.3. Il Vicepresidente. Il Vicepresidente, consigliere facoltativo, è coadiutore del Presidente nell'assolvimento degli incarichi ad esso attribuiti o in presenza di carica presidenziale vacante per qualsivoglia motivazione. Il Presidente può altresì delegare al Vicepresidente l'assolvimento di altri incarichi. Il Vicepresidente, inoltre, è responsabile di valutare le istanze di associazione dei potenziali candidati eleggibili.

5.4. Il Segretario. Il Segretario è incaricato della tenuta di registri, archivi e libri sociali, nonché della verbalizzazione delle adunanze di assemblea. Il Segretario, inoltre, svolge tutte le attività esecutive in conformità con le deliberazioni del Comitato Direttivo.

5.5. Il Tesoriere. Il Tesoriere è l'incaricato della riscossione delle quote associative, il depositario dei versamenti in denaro e il curatore di tutti i beni di valore di proprietà dell'Associazione, nonché il responsabile della contabilità e della custodia di qualsivoglia ricevuta, giustificativo di



spesa e versamento. Il Tesoriere gestisce tutti gli aspetti fiscali e finanziari dell'Associazione.

5.6. **Il Communication Officer.** Il Communication Officer, consigliere facoltativo, gestisce gli elenchi dei contatti dell'associazione per notificare a tutti i soci in regola le assemblee in programma, nonché tutte le informazioni riguardanti il Capitolo. Su richiesta del Presidente, il Communication Officer può altresì essere incaricato del disbrigo di tutta la corrispondenza in entrata o in uscita e dello svolgimento di altre mansioni normalmente correlate alla carica di responsabile delle comunicazioni.

ARTICOLO VI

ELEZIONI

6.1. **Elezione del Comitato Direttivo.** Ad eccezione della nomina in atto di costituzione, il Comitato Direttivo viene eletto dall'assemblea.

6.2. **Elezione del Presidente:** Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i membri del Comitato Direttivo (subito dopo l'elezione di quest'ultimo).

6.3. **Elezione dei Consiglieri.** Il Segretario, il Tesoriere e gli altri consiglieri eletti dal Comitato Direttivo rimangono in carica per tre (3) anni, ovvero fino all'elezione o all'insediamento dei rispettivi successori, ovvero alla rassegnazione delle dimissioni o alla rimozione dalla carica. La scadenza del mandato è la stessa del Comitato Direttivo. In caso di improvvisa interruzione di una carica di Consigliere, il Comitato Direttivo ne assume le veci fino all'elezione del nuovo Consigliere.

6.4. **Elezione del Collegio dei Probiviri.** Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea.

6.5. **Elezione del Collegio dei Revisori.** Il Collegio dei Revisori viene eletto dall'Assemblea.

6.6. **Commissione Nomine.** La Commissione Nomine è composta da due membri regolarmente iscritti, selezionati dal Comitato Direttivo 90 giorni prima dell'elezione. I soci in regola possono volontariamente candidarsi a tale carica. La Commissione Nomine è responsabile dell'identificazione della lista dei candidati e dell'organizzazione delle elezioni; i membri della Commissione Nomine non possono presentarsi come candidati alle elezioni degli Organi dell'Associazione.

ARTICOLO VII

ASSEMBLEE

7.1. **Assemblee del Comitato Direttivo.** Il Comitato Direttivo si riunisce in assemblea almeno una volta all'anno. La data e il luogo dell'assemblea vengono stabiliti dal Comitato stesso. Il numero legale si ottiene con la presenza di metà più uno (maggioranza) dei componenti del Comitato Direttivo. Per l'approvazione di una delibera sono necessari il raggiungimento del numero legale e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione di legge o statuto. Non è

ammesso il voto per delega.

7.2 Assemblea ordinaria. L'assemblea ordinaria si riunisce in seduta almeno una volta all'anno, il 30 giugno o in una data precedente. L'assemblea può essere convocata per volontà di almeno tre membri del Comitato Direttivo o almeno un quarto dei soci iscritti. Il Presidente convoca l'assemblea con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi, attraverso una notifica di convocazione inoltrata tramite posta elettronica o raccomandata recapitata all'indirizzo del socio in regola, riportato sul giustificativo di corresponsione dell'ultima quota associativa di competenza dell'Associazione.

Nella lettera di convocazione può essere sancito il diritto del socio alla votazione d'assemblea tramite fax, posta elettronica o altro strumento di comunicazione, a condizione che sia applicato un metodo per impedirne il disconoscimento (non ripudio) e

- a) la trattazione pubblica dell'argomento all'ordine del giorno sia terminata nel corso di una precedente assemblea, ovvero
- b) il voto serva all'elezione degli organi dell'Associazione.

La raccolta dei voti tramite fax, posta elettronica o altri strumenti di comunicazione è supervisionata dal Collegio dei Probiviri.

Le adunanze dell'assemblea sono presiedute dal Presidente dell'Associazione. I verbali di assemblea sono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente.

Per la validità dell'assemblea ordinaria riunita in prima convocazione è richiesta la partecipazione, diretta o per delega, di almeno un terzo dei soci membri; in seconda convocazione è sufficiente la partecipazione, diretta o per delega, di almeno un decimo dei soci dell'Associazione. L'assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto di gestione;
- delibera sulle attività del Comitato Direttivo;
- elegge il Comitato Direttivo;
- elegge il Presidente;
- elegge il Collegio dei Probiviri;
- elegge il Collegio dei Revisori;
- ha facoltà di delegare al Comitato Direttivo la nomina di un Comitato scientifico con compiti di consulenza, ratifica o disamina di una o più tematiche di natura professionale.

7.3. Assemblea straordinaria. L'assemblea straordinaria può essere convocata dalla maggioranza dei membri del Comitato Direttivo o da almeno un quarto dei soci ordinari dell'Associazione. Per la validità dell'assemblea straordinaria riunita in prima convocazione è richiesta la partecipazione, diretta o per delega, di almeno la metà dei soci membri (e non meno di dieci); in seconda convocazione è sufficiente la partecipazione, diretta o per delega, di almeno un quinto dei soci membri (e non meno di dieci).

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche da apportare al presente statuto,



151 5 25/10/2011-1
CARLO

la cui approvazione richiede il voto favorevole di due terzi (2/3) dei partecipanti all'assemblea.

- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, la cui approvazione richiede il voto favorevole di due terzi (2/3) dei partecipanti all'assemblea.

Affinché la modifica dello statuto sia considerata valida, è necessario che l'emendamento proposto sia stato presentato in forma scritta nel corso della seduta ordinaria immediatamente precedente, ovvero inviato tramite posta ordinaria a tutti i soci dell'Associazione con un preavviso di almeno venti (20) giorni di calendario dalla data della seduta straordinaria in cui verrà discusso.

La proposta di scioglimento dell'Associazione è valida a condizione che tale istanza sia stata inoltrata tramite posta ordinaria a tutti i soci dell'Associazione con un preavviso di almeno venti (20) giorni di calendario dalla data della seduta straordinaria in cui verrà discussa. In caso di scioglimento, l'Associazione ne darà notifica scritta all'Executive Director di ISSA circostanziandone le motivazioni.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Il verbale di assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO VIII

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

8.1. Quota associativa.

Le quote annuali (inclusa la parte di competenza dell'associazione in qualità di Capitolo) devono essere corrisposte e versate entro la data di rinnovo prevista. Il Comitato Direttivo può deliberare circa il versamento di quote o contributi aggiuntivi.

Le quote associative riscosse dall'ISSA saranno destinate all'Associazione per la parte di competenza di quest'ultimo.

Le quote associative riscosse dall'Associazione e di competenza dell'ISSA saranno destinate a quest'ultima. Le quote dell'Associazione sono intrasmissibili.

8.2. Conti correnti bancari. I conti correnti bancari intestati all'Associazione saranno gestiti dal Tesoriere secondo le disposizioni dell'Associazione.

Il Presidente e il Tesoriere in carica detengono il potere di firma sui conti correnti bancari aperti.

Il Segretario è incaricato della riconciliazione dei saldi contabili di tutti i conti correnti bancari a scopo di verifica. Il Segretario non detiene il potere di firma.

8.3. Patrimonio della Associazione. Le principali entrate dell'associazione sono date:

dalle quote annuali versate dai soci;

dai contributi di enti pubblici e privati;

da sovvenzioni, liberalità o lasciti degli associati e dei terzi;

da sponsorizzazioni;



da eventuali proventi derivanti dalla attività della associazione.

All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le spese che dovessero superare il budget previsto, devono essere approvate dal Comitato Direttivo.

8.4. Bilancio - Ogni anno vengono redatti il bilancio e il rendiconto economico finanziario, con criteri di chiarezza e di oculata prudenza.

Il bilancio si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. I bilanci devono restare depositati presso la sede nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

8.5. Disposizioni speciali. L'assemblea straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'associazione, ai sensi di quanto sancito nell'articolo VII del presente statuto. In tal caso, l'assemblea nomina uno o più liquidatori. Il Comitato Direttivo può presentare al Presidente del Tribunale (Corte) un'istanza di scioglimento dell'associazione nel caso non venga raggiunto il numero legale previsto in seconda convocazione per tre diverse assemblee consecutive, con una conseguente interruzione dell'attività dell'Associazione e quindi del Capitolo.

In caso di controversie di interpretazione e applicazione del presente statuto, verrà istituito un Collegio Arbitrale composto da tre membri. Due membri del Collegio sono nominati rispettivamente dalla parte che ricorre all'arbitrato e dalla controparte, mentre il terzo sarà nominato dai due arbitri prescelti. In caso di controversie, il terzo membro del Collegio Arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale in cui ha sede l'Associazione. Il Collegio Arbitrale è garante di imparzialità e neutralità.

ARTICOLO IX

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

9.1. Responsabilità dell'Associazione. L'Associazione in qualità del Capitolo ISSA è responsabile in via esclusiva di ogni questione legale e finanziaria ad essa ascrivibile e riconosce altresì che non potranno essere attribuite ad ISSA eventuali responsabilità di sorta derivanti da affiliazioni, azioni legali, procedure di risarcimento, spese o esborsi di altra natura derivanti dalle attività dell'Associazione.

9.2. Responsabilità di ISSA, Inc.. L'Associazione declina qualsiasi responsabilità, presente o futura, in relazione ad azioni legali, procedure di risarcimento, spese o esborsi di altra natura derivanti dalle attività di ISSA.

ARTICOLO X

SEDE CENTRALE



10.1 Sede centrale. L'Associazione ha sede centrale in Italia, presso il recapito designato dal Comitato Direttivo.

ARTICOLO XI

DURATA E SCIoglIMENTO

11.1 Durata. La durata dell'associazione è illimitata; il suo scioglimento può essere decretato solo con delibera dell'assemblea straordinaria.

11.2 Scioglimento. In caso di scioglimento per qualsivoglia motivazione, l'Associazione si impegna a devolvere l'intera proprietà ad altra associazione con finalità analoghe, ai sensi dell'art. 3, comma 190 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996; l'assemblea definirà le linee guida in materia di liquidazione.

12.3 Disposizioni transitorie e finali. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto trovano applicazione le norme del Codice Civile Italiano e le disposizioni vigenti in materia.

F.to Giorgio Giudice - Maurizio Mapelli - Marco Misitano - Elio Molteni - Stefano Zanero - Carlo Munafò

Copia conforme all'originale.

Saronno, *diecisette ottobre duemilacinqu*

